



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1170005 - Verneto di Rocchetta Tanaro Misure di conservazione sito-specifiche



**Parco
Paleontologico
Astigiano**



**Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali**

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI A TUTTI I SITI DELLA RETE NATURA 2000 – SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT1170005 VERNETO DI ROCCHETTA TANARO

Art. 2
(Disposizioni generali)

Art. 3
(Divieti)

Art. 4
(Obblighi)

Art. 5
(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 6
(Monitoraggio e piani d'azione)

TITOLO III

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT1170005 VERNETO DI ROCCHETTA TANARO

Art. 7
(Ambito di applicazione)

CAPO I - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 8
(Disposizioni generali)

Art. 9
(Divieti)

Art. 10
(Obblighi)

Art. 11
(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 12
(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

Art. 13
(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))

Art. 14
(Norme per i Quercu-carpineti degli impluvi collinari (9160))

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 15

(Divieti)

Art. 16

(Obblighi)

Art. 17

(Attività da promuovere e buone pratiche)

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 18

(Divieti)

Art. 19

(Obblighi)

Art. 20

(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 21

(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

Art. 22

(Divieti)

Art. 23

(Obblighi)

Art. 24

(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 25

(Norme per Risorgive, fontanili, ruscelli, e fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 26

(Divieti)

Art. 27

(Obblighi)

Art. 28

(Attività da promuovere e buone pratiche)

Art. 29

(Norme per Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

TITOLO IV

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie animali

COLEOTTERI

Art. 30

*(Presenza di *Lucanus cervus*)*

LEPIDOTTERI

Art. 31

(Presenza di Euplagia quadripunctaria)

Art. 32

(Presenza di Lycaena dispar)

ANFIBI

Art. 33

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee -, Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina, Bufo viridis)

RETTILI

Art. 34

(Presenza di Lacerta viridis, Podarcis muralis, Elaphe (= Zamenis) longissima, Hierophis viridiflavus)

ALLEGATI

Allegato A – Principali tipologie ambientali

Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

1. Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 *“Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”* sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. *“Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”*.

2. Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. *“Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”*, e dalle *“Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte”* approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 ,D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016. e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro facente parte della Rete Natura 2000 del Piemonte e nella corrispondente Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.

3. Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso:

- a) obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
- b) attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.

4. Le presenti misure di conservazione:

- a) integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
- b) qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
- c) rappresentano indicazioni prioritarie per la definizione dei contenuti tecnico-normativi delle convenzioni previste dall'articolo 41, comma 3, della L.R. 19/2009 e s.m.i., finalizzate alla delega della gestione nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro.

5. Nell'ambito della Rete Natura 2000 e più in generale in relazione alla conservazione della biodiversità caratterizzante il territorio regionale e la sua rete ecologica, i piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.

6. Ai sensi dell'articolo 45 della L.R. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in

manca di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

7. Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della L.R. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.

9. Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014 ,D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016 e con D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016 .

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE COMUNI A TUTTI I SITI DELLA RETE NATURA 2000 – SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT1170005 VERNETO DI ROCCHETTA TANARO

Art. 2

(Disposizioni generali)

- a) Nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro sono vietate le attività, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi e le opere che possono compromettere lo stato di conservazione degli habitat inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat, delle specie inserite negli Allegati II e IV della Direttiva Habitat e dei loro habitat, delle specie di uccelli inseriti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, degli uccelli migratori e dei loro habitat.
- b) In funzione della presenza rilevante, all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro, di alcune tipologie ambientali di cui alla tabella 1 dell'Allegato A, sono da promuovere e sostenere piani, programmi, progetti, interventi, attività e opere che contribuiscano allo stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
- c) E' richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per piani, programmi, interventi, progetti, attività e opere suscettibili di determinare, direttamente o indirettamente, incidenze significative, alterando il loro stato di conservazione, sugli habitat o sulle specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e nell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per i quali il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è stato identificato.
- d) Le presenti misure di conservazione costituiscono riferimento obbligatorio ed inderogabile per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza così come prevista dagli articoli 43 e 44 della L.R. 19/2009 e per la formulazione del conseguente giudizio di incidenza, fatte salve le fattispecie di cui all'articolo 45 della stessa legge.
- e) I piani e i programmi devono essere predisposti nel rispetto dell'articolo 44 della L.R. 19/2009 e delle presenti misure di conservazione.
- f) Gli interventi, i progetti, le attività e le opere predisposti e/o eseguiti in conformità a quanto previsto dalle presenti misure di conservazione o dai piani di gestione non sono da sottoporre alla procedura di valutazione di incidenza, fatti salvi i casi in cui la procedura viene richiamata da tali misure e piani.
- g) Preso atto della non significatività dei seguenti interventi alla luce degli habitat e delle specie presenti non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza per:
 - a) manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture lineari (reti viarie, acquedotti,

fognature, linee elettriche e telefoniche, gasdotti, oleodotti, viabilità forestale) a condizione che:

1. non comportino modifiche o ampliamenti di tracciato e d'ubicazione;
 2. il cantiere non comporti la realizzazione di nuove piste di accesso e/o aree di deposito e di servizio;
 3. non siano previsti l'impermeabilizzazione e/o interventi di artificializzazione di corsi e specchi d'acqua;
- b) recinzione di lotti di pertinenze residenziali, artigianali ed agricole se consentono il passaggio della fauna selvatica di piccola taglia o qualora si tratti di orti o frutteti;
- c) realizzazione di impianti fotovoltaici e solari sui tetti degli edifici comunque destinati o a terra all'interno di pertinenze residenziali e artigianali;
- d) realizzazione di silos, vasche di stoccaggio e impianti a biomasse finalizzati alla produzione energetica ad esclusivo autoconsumo dell'azienda agricola delle aziende agricole e forestali;
- e) interventi edilizi da effettuarsi in conformità agli strumenti urbanistici vigenti nell'ambito delle perimetrazioni dei centri abitati, definite o individuate in applicazione della normativa urbanistica vigente, nonché la realizzazione di edifici o strutture ad uso pertinenziale quali ad esempio box, ricoveri attrezzi, tettoie, piscine ecc. entro i lotti di pertinenza di edifici isolati esistenti, a destinazione residenziale o agricola.

Art. 3 (Divieti)

1. Nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è fatto divieto di:

- a) uccidere o danneggiare le specie animali e vegetali incluse negli allegati delle Direttive Habitat e Uccelli; danneggiare o distruggere tane, nidi e ricoveri di qualsiasi specie; per le specie di interesse venatorio o alieutico si applicano le disposizioni di cui alle specifiche normative in materia, fatte salve eventuali specifiche regolamentazioni dei piani di gestione o provvedimenti del soggetto gestore;
 - b) effettuare foraggiamento dissuasivo o attrattivo, con eccezione di quello finalizzato al trappolaggio o eventualmente previsto da specifici piani d'azione, di cui all'articolo 47 della L.R. 19/2009, approvati dal soggetto gestore;
 - c) pascolare e transitare con ungulati domestici;
- convertire ad altri usi le superfici a prato permanente 6430 e 6510 (le cui descrizioni sono consultabili al sito: <http://www.regione.piemonte.it/habiweb/ricercaAmbienti.do>), se non per fini di recupero di habitat di interesse comunitario di cui all'Allegato I della Direttiva Habitat, ovvero per ricostituire habitat per specie dell'Allegato II della Direttiva Habitat e dell'Allegato I della Direttiva Uccelli, per la cui conservazione il sito è stato designato, oppure per fini di recupero di colture appartenenti alla tradizione del luogo, previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- d) eliminare o alterare gli elementi naturali e seminaturali del paesaggio agrario, quali siepi, filari, alberi isolati di interesse conservazionistico fossi e canali, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili);
 - e) effettuare livellamenti del terreno e nuovi fossati di drenaggio aventi interazione con il livello idraulico dell'habitat di interesse comunitario (91E0 Boschi di Ontano nero e bianco e di salice bianco) in assenza del parere positivo del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina;
 - f) bruciare le stoppie e le paglie e la vegetazione avventizia, fatta eccezione per le pratiche agricole o fitosanitarie consentite dalla legislazione vigente ;
 - g) realizzare nuove discariche o impianti di trattamento di acque reflue, impianti di trattamento e/o smaltimento di fanghi, e rifiuti, nonché ampliare quelli esistenti in termine di superficie, fatti salvi gli ampliamenti nell'ambito delle rispettive aree già destinate a tale utilizzo a condizione che sia espletata la procedura di valutazione di incidenza del progetto. Sono fatte salve le

discariche per inerti, limitatamente a quelle che smaltiscono esclusivamente i rifiuti inerti per i quali è consentito il conferimento senza preventiva caratterizzazione di cui alla normativa vigente, previo l'espletamento della procedura di valutazione d'incidenza e gli impianti di trattamento di scarichi domestici o assimilati, previo assenso del soggetto gestore;

h) abbattere alberi, appartenenti a specie non incluse nell'allegato B, di interesse conservazionistico per la fauna, con cavità di grandi dimensioni e vecchie capitozze, ferma restando la tutela della pubblica incolumità; negli ambienti forestali, vale esclusivamente quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, lettera a);

i) abbattere completamente querce di specie autoctone deperienti o morte colonizzate da coleotteri xilofagi di interesse conservazionistico, in formazioni non costituenti bosco e alberi isolati ferma restando la tutela della pubblica incolumità;

j) svolgere attività di circolazione motorizzata fuoristrada ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 e s.m.i. *"Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale"*, fatte salve le deroghe di cui al comma 6 dello stesso articolo; per i percorsi individuati dai Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della L.R. 32/1982 è necessario l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

l) irrorare prodotti fitosanitari con mezzi aerei;

m) introdurre e/o diffondere qualsiasi specie animale o vegetale alloctona, ovvero non presente naturalmente nel territorio del sito, fatte salve le specie non invasive, non elencate nell'Allegato B, allevate, coltivate od ornamentali e le specie antagoniste utilizzate per lotta integrata e biologica;

n) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, da zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio; o) introdurre e/o diffondere qualsiasi organismo geneticamente modificato (OGM) all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro in ossequio ai disposti della L.R. 27/2006 *"Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità"*;

p) svolgere attività di addestramento cani, con o senza sparo, dal 1° gennaio al 1° settembre, fatte salve le zone di cui all'articolo 10, comma 8, lettera e), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 *"Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"*, sottoposte a procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 43 della L.R. 19/2009;

q) nell'attività venatoria, praticare la battuta e praticare la braccata con un numero di cani superiore a 4;

r) svolgere attività di guerra simulata;

s) svolgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

t) realizzare nuove strutture destinate a poligoni o campi di tiro permanenti per armi da fuoco;

u) realizzare nuovi impianti di pannelli fotovoltaici su terreni occupati da habitat naturali o seminaturali, incluse le praterie e i prati permanenti; sono esclusi dal divieto i piccoli impianti funzionali all'attività delle aziende agricole, aventi dimensioni fino a 10 chilowatt;

v) accedere alle aree di particolare interesse conservazionistico, opportunamente segnalate dal soggetto gestore;

z) utilizzare munizionamento al piombo.

Art. 4 *(Obblighi)*

1. Nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è fatto obbligo di:

a) utilizzare materiale vegetale di base proveniente dall'Italia settentrionale e adatto alla

stazione per effettuare imboschimenti, rimboschimenti, rinfoltimenti e impianti di qualsiasi tipo di specie arboree o arbustive autoctone; in alternativa è possibile impiegare materiale locale raccolto all'interno del sito, previo assenso del soggetto gestore; per le specie autoctone non presenti attualmente all'interno del sito è necessario uno studio che evidenzi che tale reintroduzione non abbia effetti negativi su habitat e specie di interesse comunitario presenti nei siti;

b) conservare siepi, filari e grossi esemplari di latifoglie autoctone (di diametro superiore ai 50 centimetri) fatto salvo quanto previsto per gli ambienti forestali dall'art. 9, comma 3, lett e);

c) garantire sulle superfici a seminativo soggette al ritiro dalla produzione e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 94 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio e trinciatura della vegetazione erbacea; dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno, salvo deroghe previste dal piano di gestione; il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno; in deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

2) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'articolo 1, lettera c), del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002 in ordine alle misure nazionali di applicazione delle disposizioni comunitarie concernenti il sostegno al reddito a favore dei coltivatori di taluni seminativi;

3) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;

4) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente alla annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, sono ammesse lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione. Sono fatte salve diverse disposizioni del soggetto gestore.

d) mettere in sicurezza rispetto al rischio di impatto e/o elettrocuzione per l'avifauna i nuovi, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione; tali misure consistono in: applicazione di piattaforme di sosta, posa di dispositivi di segnalazione sui cavi o, utilizzo di cavi ad alta visibilità interrimento dei cavi, isolamento dei sostegni e utilizzo di cavi isolati;

e) richiedere l'assenso del soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione o da specifici Piani d'azione di cui all'articolo 47 della L.R. n. 19/2009 o l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, per l'esecuzione di qualsiasi intervento di reintroduzione di specie selvatiche animali o vegetali autoctone; le reintroduzioni devono essere volte alla conservazione di specie inserite negli allegati della Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli, ovvero caratteristiche degli ambienti naturali del sito, incluse nelle categorie di specie minacciate delle "Liste rosse", protette dalle norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale.

g) sottoporre alla procedura di valutazione d'incidenza l'istituzione delle aziende faunistico venatorie (AFV) e delle aziende agrituristico venatorie (AATV) o il rinnovo delle concessioni in essere;

h) in caso di interventi di cantierizzazione che comportino: movimenti terra, impiego di inerti provenienti da fuori sito e/o operazioni di taglio/sfalcio/eradicazione di specie vegetali invasive riportate nell'allegato B, il proponente l'opera deve porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire l'insediamento e/o la diffusione di specie vegetali alloctone, con particolare riguardo alle entità incluse nell'Allegato B. Le modalità specifiche di intervento dovranno essere definite in base alla bibliografia di settore con particolare riferimento a

quanto riportato per le singole specie nelle schede monografiche consultabili sulla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm.

Art. 5

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

a) attività di informazione e sensibilizzazione degli amministratori locali, della popolazione locale e dei maggiori fruitori del territorio, sulla Rete Natura 2000;

b) tabellazione dei confini, prioritariamente nei principali punti di accesso o lungo strade e sentieri;

c) attività di sensibilizzazione degli attori locali, pubblici e privati, all'uso delle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, nazionali e comunitari volte a facilitare l'attuazione delle misure del presente atto;

d) promozione di accordi e convenzioni che prevedano la collaborazione di soggetti pubblici e privati con l'obiettivo di incrementare la tutela del patrimonio naturalistico presente nel territorio della Rete Natura 2000;

e) ripristini e recuperi di ambienti degradati o antropizzati in disuso con finalità di ricostituzione di ambienti di interesse comunitario o di eliminazione di fattori di pressione o di impatto;

f) attività di conservazione, miglioramento, ripristino e creazione di habitat di interesse comunitario (inclusi gli habitat di specie di interesse comunitario) che tendono a trasformarsi in assenza di interventi gestionali, o che hanno dinamica regressiva a seguito dell'abbandono di pratiche colturali;

g) attività agro-silvane, direttamente o indirettamente connesse alla conservazione delle specie e al mantenimento o al miglioramento degli habitat di interesse comunitario;

h) minimizzazione di impatto delle pratiche agrozootecniche, produttive e turistico-ricreative, tramite il loro adeguamento, trasformazione, riconversione;

i) rilocalizzazione di attività ed infrastrutture che producono impatti negativi, diretti o indiretti, sulla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario;

j) contenimento del consumo di suolo, attraverso interventi di riqualificazione e riutilizzo dei manufatti esistenti;

k) riduzione dell'impatto dell'illuminazione artificiale, anche ai sensi della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 *"Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche"*, perseguendo i seguenti obiettivi:

1) minimizzazione della dispersione luminosa, contenendo con precisione il fascio luminoso;

2) minimizzazione delle emissioni di lunghezza d'onda inferiore a 500 nanometri e in particolare degli UV (produzione di luce con caratteristiche di distribuzione spettrale a minor impatto o filtrabile alla sorgente in modo da ottenere analogo risultato).

l) in fase di revisione dei piani faunistici venatori provinciali, ricollocare le zone di addestramento cani al di fuori del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro;

m) piani di conservazione *ex situ* per le specie vegetali di interesse conservazionistico che prevedano la moltiplicazione e coltivazione in vivaio di materiale proveniente dal sito ai fini di rinaturalizzazione o per effettuare rinfoltimenti e rimboschimenti;

n) adeguata informazione e messa a disposizione di cartografia del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro da parte degli Istituti venatori (ambiti territoriali di caccia, aziende faunistico venatorie, aziende agriturismo venatorie) ai cacciatori abilitati a svolgere l'attività venatoria sul territorio di competenza;

o) accorgimenti per non rendere disponibili risorse trofiche utilizzabili da predatori opportunisti quali gabbiani, cornacchie e volpi;

p) puntuale controllo demografico della nutria (*Myocastor coypus*), in particolare in zone ricche

di vegetazione acquatica costituenti habitat di interesse comunitario o idonea alla riproduzione, all'alimentazione e alla sosta di specie ornitiche;

q) realizzazione di passaggi faunistici in grado di garantire la naturale dispersione delle popolazioni sul territorio; particolare attenzione dovrà essere posta nei riguardi delle specie animali presenti in Direttiva Habitat o incluse nelle categorie di specie minacciate delle liste rosse, protette da norme vigenti, endemiche o rare a livello regionale;

r) individuare la viabilità secondaria, con particolare riferimento a quella priva di sedime asfaltato, e regolamentarne il transito del pubblico, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario, nell'ambito del piano di gestione o a cura del soggetto gestore, fatti salvi i diritti del soggetto proprietario e gestore della strada;

s) porre in essere, per i soggetti gestori del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro, tutte le possibili azioni atte a segnalare la presenza del sito sui territori di competenza e le relative limitazioni di cui alle presenti misure di conservazione;

t) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di presenza, censimento o abbattimento relativi a tutte le specie oggetto di prelievo venatorio, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici;

u) registrare e far convergere nel sistema delle banche dati regionali tutti i dati di monitoraggio raccolti nell'ambito delle valutazioni di impatto ambientale e di incidenza riferiti a piani e progetti, in modo da consentire ai soggetti gestori l'uso di tali dati per le valutazioni di competenza e per la redazione di piani d'azione specie-specifici.

2. Nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro sono da promuovere le seguenti attività, previo l'assenso del soggetto gestore fermo restando l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

a) interrimento di cavi o di reti tecnologiche aeree;

b) porre in essere, in presenza di specie alloctone con comportamento invasivo anche potenziale nel sito (flora, fauna terrestre e acquatica di cui all'Allegato B o altre di riconosciuto comportamento invasivo), piani e programmi per la prevenzione della loro diffusione e, in particolare nel caso delle specie più problematiche contrassegnate nell'Allegato B, finalizzati al controllo/eradicazione.

Art. 6

(Monitoraggio e piani d'azione)

1. La Regione Piemonte, in applicazione degli articoli 10 e 12 e dell'Allegato V della Direttiva Uccelli, dell'articolo 7 del D.P.R. 357/1997 e degli articoli 47 e 48 della L.R. 19/2009:

a) raccoglie i dati relativi alle specie di maggiore interesse tramite le Banche Dati Naturalistiche Regionali;

b) definisce le linee guida regionali per il monitoraggio, condotto con criteri scientifici, delle specie e degli habitat di interesse comunitario al fine di individuare eventuali cambiamenti nella dinamica delle popolazioni e dei parametri ambientali; in base ai dati dei monitoraggi potranno essere opportunamente adeguate le misure di conservazione previste dai singoli piani di gestione;

c) predispone piani d'azione regionali finalizzati all'individuazione di opportune misure di gestione e conservazione di particolari specie o gruppi di specie;

d) attua a scala regionale programmi e azioni volte a contenere o ridurre gli impatti delle specie alloctone sugli ecosistemi con misure di informazione, prevenzione e contenimento;

e) individua idonee forme incentivanti volte a favorire l'accesso alle risorse finanziarie previste nei programmi di sviluppo regionali, per facilitare l'attuazione delle presenti misure di conservazione.

2. Il soggetto gestore partecipa alle azioni di cui al punto 1. raccogliendo dati sul territorio, elaborandoli e trasmettendoli al competente Settore regionale.

TITOLO III
MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI PRESENTI
ALL'INTERNO DEL SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) IT1170005 VERNETO DI
ROCCHETTA TANARO

Art. 7
(Ambito di applicazione)

1. Gli habitat o raggruppamenti di habitat di cui all'Allegato I della Direttiva 92/43/CEE, o di habitat importanti per la conservazione di specie animali o vegetali dell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE o per le specie di avifauna inserite nell'Allegato I della Direttiva Uccelli o per l'avifauna migratrice costituiscono, ai fini del presente provvedimento, tipologie ambientali di riferimento per il Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro, così come descritte nell'Allegato A.
2. In funzione della presenza significativa, all'interno del Sito di Importanza Comunitaria (SIC) IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro, di tipologie ambientali di cui all'Allegato A, i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere che possono incidere sul loro stato di conservazione sono soggetti alle seguenti misure di conservazione.
3. Fatto salvo quanto già previsto nei Titoli I e II i piani, i programmi, i progetti, gli interventi, le attività e le opere conformi alle seguenti misure non sono sottoposti alla procedura della valutazione di incidenza.
4. Il soggetto gestore è comunque tenuto a verificare se programmi, progetti ed interventi devono essere assoggettati o meno alla procedura della valutazione di incidenza.

CAPO I - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 8
(Disposizioni generali)

1. Fino all'approvazione di piani di gestione di cui all'articolo 42 della l.r. 19/2009 o di Piani Forestali Aziendali di cui all'articolo 12 della l.r. 4/2009 che abbiano espletato la Procedura di valutazione di incidenza, nei siti della Rete Natura 2000 con presenza di ambienti forestali, si applicano i disposti di cui agli articoli 12 e 13, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato.

Art. 9
(Divieti)

1. Negli Ambienti forestali inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro, è vietato:
 - a) effettuare il trattamento a tagli successivi uniformi per estensioni maggiori di 3 ettari accorpati;
 - b) effettuare drenaggi o altri interventi che modifichino il livello idrico rispetto a quello ordinario in cui si sono sviluppati i popolamenti, fatte salve sistemazioni idrogeologiche da realizzare in accordo con il soggetto gestore secondo le tecniche di Ingegneria Naturalistica ovunque possibile;
 - c) transitare con qualsiasi mezzo in condizioni di suolo saturo o non portante;
 - d) percorrere il suolo con mezzi meccanici al di fuori della viabilità esistente e/o delle eventuali vie di esbosco definite dalla normativa forestale;
 - e) il pascolo in bosco, fatti salvi i casi in cui sia utile per la conservazione di habitat non forestali d'interesse comunitario o conservazionistico associati al bosco, o per il contrasto di

specie esotiche invasive sulla base delle previsioni del piano di gestione o di specifici progetti approvati dal soggetto gestore

f) rimboschire gli habitat aperti associati al bosco inseriti nell'Allegato I della Direttiva Habitat (brughiere, molinieti, cespuglieti, praterie, zone umide, etc.);

g) il sorvolo a bassa quota (meno di 500 metri) di garzaie, con mezzi a motore e non; sono fatti salvi i motivi di soccorso, pubblica sicurezza e antincendio. Il sorvolo con i droni è subordinato all'assenso del soggetto gestore.

Art. 10 *(Obblighi)*

1. Negli Ambienti forestali inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro si applicano i seguenti obblighi:

a) i cedui a regime di querceti di rovere e cerrete sono gestiti a governo misto o convertiti a fustaia;

b) nei cedui delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 2 ettari, con il rilascio di almeno il 25 per cento di copertura;

c) nel governo misto, nei tagli intercalari e di conversione delle categorie forestali costituenti habitat di interesse comunitario l'estensione massima delle tagliate è di 5 ettari;

d) nelle fustaie coetanee trattate con tagli a buche, la superficie massima della singola buca è pari a 1000 metri quadri;

e) le fustaie disetanee, sono trattate con tagli a scelta colturali, con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; l'estensione delle superfici percorribili nella stessa annata silvana non può superare il 25 per cento della superficie di ciascun ambiente all'interno del Sito;

f) i boschi di neoformazione sono governati a fustaia, eccetto robinieti e castagneti;

g) qualsiasi intervento selvicolturale, incluso l'esbosco, è sospeso nei periodi di nidificazione dell'avifauna: dal 1° aprile al 15 giugno;

h) g) in tutti gli interventi selvicolturali valorizzare le specie arboree potenziali localmente meno rappresentate o sporadiche (Allegato A, tab. 3);

i) fino al 31 agosto 2016, nel corso degli interventi forestali effettuare azioni di controllo selettivo di specie vegetali esotiche invasive problematiche di cui all'Allegato B, fatta eccezione per i robinieti, per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 2 ettari e copertura minima da rilasciare pari al 25 per cento;

j) a partire dal 1 settembre 2016, nel corso degli interventi forestali, effettuare azioni di controllo selettivo di specie legnose esotiche invasive di cui all'allegato B, fatta eccezione per i robinieti per i quali è consentito il taglio con estensione massima di 5 ettari rilasciando una copertura minima pari ad almeno il 25% e tutti gli esemplari appartenenti a specie diverse da robinia e non incluse nell'allegato B, per le quali è comunque ammesso il diradamento sulle ceppaie

k) gli interventi selvicolturali a carico dei tipi forestali costituenti habitat di interesse comunitario prioritario (91E0 Boschi di Ontano nero e bianco e di salice bianco) sono soggetti alla procedura di valutazione di incidenza, fatto salvo il taglio a scelta colturale ed i tagli intercalari di qualsiasi superficie, e gli altri interventi selvicolturali di estensione inferiore a 0,25 ettari, per singola proprietà e per anno solare, condotti secondo le modalità previste dalle presenti misure di conservazione.

2. Tutti i tipi di intervento sono condotti secondo le seguenti modalità:

a) fino al 31 agosto 2016, sono rilasciati all'inviechiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ed uno morto di grandi dimensioni ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenenti a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;

b) a partire dal 1 settembre 2016, è rilasciato all'inviechiamento a tempo indefinito almeno un albero maturo ogni 2500 metri quadrati d'intervento, appartenente a specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna;

- c) è rilasciato almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e almeno un albero dominante a ettaro colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa è conservata integralmente;
- d) è rilasciato almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- e) sono rispettati nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- f) in tutte le forme di governo e trattamento è necessario rispettare i margini del bosco per una fascia di ampiezza minima di 10 metri, con il rilascio dei soggetti di bordo più stabili; tali piante non sono conteggiate per determinare la copertura o la provvigione da rilasciare al termine dell'intervento selvicolturale.
- g) e bis) a partire dal 1 settembre 2016, è mantenuta una quantità di alberi morti (in piedi o al suolo), a diversi stadi di decadimento, pari ad almeno il 50% di quelli presenti e comunque in misura non inferiore ad uno ogni 2500 mq. Dovranno essere rilasciati prioritariamente quelli di grandi dimensioni, di specie autoctone caratteristiche della fascia di vegetazione, che presentano cavità idonee alla nidificazione e rifugio della fauna. Sono fatti salvi gli interventi sui popolamenti danneggiati o distrutti da avversità o con comprovate problematiche fitosanitarie, per i quali si applicano le norme di cui al successivo comma 3; sono escluse le aree ad elevato rischio di incendi boschivi secondo il vigente piano AIB.

3. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, negli Ambienti forestali inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) gli interventi per il contrasto dei danni di origine biotica di cui all'articolo 39 del vigente regolamento forestale, compresi quelli che prevedono l'impiego di sistemi di lotta biologica o chimica;
- b) gli interventi di ripristino di boschi danneggiati o distrutti di cui all'articolo 41 del vigente regolamento forestale, di estensione superiore a 0,25 ettari per singola proprietà e per anno solare e per quelli previsti dai piani di intervento straordinari di cui all'articolo 17, comma 2 della L.R. 4/2009;
- c) l'abbattimento o lo sgombero di piante morte o schiantate da fattori abiotici qualora non si rilasci almeno il 20 per cento della necromassa presente;
- d) la trasformazione dei boschi di tutte le categorie forestali in altra destinazione o qualità di coltura;
- e) l'eliminazione definitiva delle formazioni arboree o arbustive non costituenti bosco, quali filari, siepi campestri a prevalente sviluppo lineare, fasce riparie, boschetti e grandi alberi isolati;
- f) la realizzazione di imboschimenti, rimboschimenti e di impianti di arboricoltura da legno in habitat di interesse comunitario;
- g) a partire dal 1 settembre 2016, l'apertura di vie di esbosco per trattori tali da determinare una lunghezza superiore a 150 metri per ettaro d'intervento o comunque superiore al chilometro, una larghezza massima del piano viabile superiore a 3 metri e un'altezza delle scarpate superiore al metro.

Art. 11

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli Ambienti forestali inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- a) gli interventi selvicolturali orientati al raggiungimento e alla conservazione di una struttura forestale caratterizzata da una maggiore maturità e da una composizione specifica il più possibile simile a quella naturale;
- b) il mantenimento di una quantità di grandi alberi, anche deperienti, in misura non inferiore al 10 per cento della massa complessiva del popolamento;

- c) il reimpianto di boschi ripari e formazioni lineari con specie autoctone idonee alle stazioni, nonché il mantenimento di nuclei di bosco ripario non sottoposti a interventi gestionali;
- d) l'individuazione e il mantenimento a tempo indeterminato di aree boscate non soggette a interventi selvicolturali, compresa la rimozione di necromassa in piedi e al suolo, da sottoporre a monitoraggio periodico;
- e) la conservazione e/o il ripristino di radure all'interno di superfici forestali, con superficie unitaria inferiore a 2000 metri quadri ed estensione complessiva non superiore al 10 per cento della superficie boscata;
- f) il ripristino naturalistico di stagni, maceratoi, fontanili, risorgive e fossi.

Art. 12

(Criteri obbligatori per la scelta degli alberi morti da conservare o vivi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito)

1. Negli Ambienti forestali inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro la scelta degli alberi di interesse conservazionistico per la fauna deve avvenire secondo i seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:

- a) alberi di maggior diametro di specie autoctone proprie della flora del luogo, con nidi di picchio; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti a specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- b) alberi di specie autoctone proprie della flora del luogo, con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi quali: fessure profonde causate da agenti atmosferici o altri eventi traumatici; lembi di corteccia sollevata; fori di uscita di grossi insetti xilofagi o cavità di altra origine naturale con diametro pari ad almeno 15 millimetri. Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro; a parità di diametro dare priorità a esemplari del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento, escluso il castagno, e quindi agli esemplari nati da seme;
- c) alberi di maggior diametro appartenenti a specie autoctone proprie della flora del luogo; a parità di diametro dare priorità a quelli del genere *Quercus* o appartenenti ad altre specie a lento accrescimento (escluso il castagno) e quindi agli esemplari nati da seme;
- d) castagni con nidi di picchio. Scegliere gli esemplari di maggior diametro o, a parità di diametro, a quelli nati da seme;
- e) castagni con diametro superiore a 25 centimetri che presentano elementi (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b). Fra gli esemplari che soddisfano tali requisiti scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- f) castagni di diametro maggiore, con priorità per quelli nati da seme;
- g) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, con nidi di picchio; fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, in caso di diametro simile, gli esemplari nati da seme;
- h) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, caratterizzati da diametro superiore a 25 centimetri e con caratteristiche (cavitazioni, fessure, cortecce sollevate) del tipo specificato alla lettera b); fra gli esemplari che soddisfano tali criteri scegliere quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, quelli nati da seme;
- i) specie non appartenenti alla flora del luogo non in grado di naturalizzarsi in Piemonte, scelti tra quelli di maggior diametro e, a parità di diametro, nati da seme.

2. Le piante da rilasciare all'invecchiamento a tempo indefinito dovranno essere contrassegnate in modo indelebile (ad es. cerchiatura con vernice) sul tronco e sulla ceppaia e facilmente riconoscibili nel tempo. Il piedilista riportante le indicazioni di specie e diametro degli esemplari così individuati deve essere allegato allo studio d'incidenza o, per gli interventi per i quali questo non sia necessario, al progetto di intervento di cui all'articolo 6 del vigente Regolamento forestale regionale e alla comunicazione semplice di cui all'articolo 4 del vigente Regolamento forestale regionale per gli interventi previsti dai piani forestali aziendali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) gestione forestale che permetta la presenza di alberi in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
- b) individuazione di individui arborei da lasciare all'invecchiamento a tempo indeterminato;
- c) mantenimento e creazione di filari a prevalenza di specie legnose autoctone nelle aree agricole;
- d) mantenimento in gestione attiva della capitozzatura tradizionale;
- e) conservazione e marcatura permanente di alberi dei generi di *Quercus*, *Castanea*, *Salix*, *Prunus* (specie autoctone) e *Malus* caratterizzati da grandi cavità.

Art. 13

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0))

1. E' vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per i boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco e salice bianco, eventualmente con pioppi, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per tali boschi sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;

2. E' obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, è obbligatorio il rilascio di almeno il 50 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 1. per i cedui, è obbligatoria la conversione a fustaia o il governo misto;
 2. per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
3. Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri con rilascio di provvigione residua comunque superiore a 100 metri cubi e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
4. E' obbligatorio il rilascio di grossi esemplari di ontani neri (di diametro superiore ai 40 cm)

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;

- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

Art. 14

(Norme per i Quercu-carpineti degli impluvi collinari (9160))

1. Nei Quercu-carpineti degli impluvi collinari inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno;
- b) prelevare i portaseme di querce e di specie sporadiche di cui all'allegato A, tab. 3 in popolamenti con meno di 10 soggetti portaseme di querce e 10 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo.

2. Nei Quercu-carpineti degli impluvi collinari inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è obbligatorio:

- a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia disetanea
- b) la conversione del governo misto in fustaia disetanea nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri;
- e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del quercu-carpineto;
- g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 20 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stazionali.

3. Nei Quercu-carpineti degli impluvi collinari inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi dispecie autoctone d'avvenire;

- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti aperti

Art. 15 *(Divieti)*

1. Negli Ambienti aperti inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è fatto divieto di:

- a) imboschire e rimboschire prati, pascoli, incolti, arbusteti, brughiere, zone umide. Eventuali interventi di impianto necessari al ripristino di habitat di interesse comunitario sono ammessi secondo le modalità previste dal piano di gestione. In assenza di piani di gestione gli interventi devono essere previsti nell'ambito di progetti specifici da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza. Sono fatti salvi gli interventi indispensabili alla difesa del suolo e dei versanti con funzione di protezione diretta;
- b) utilizzare prodotti fitosanitari su terreni occupati da ambienti di interesse conservazionistico. L'uso di prodotti volti a contrastare specie esotiche invasive è ammesso evitando l'impiego di prodotti ad elevata persistenza e a rischio di bioaccumulo - in particolar modo in corrispondenza di ambienti di acque ferme - adottando soluzioni tecniche atte a limitarne la dispersione nell'ambiente e sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o sottoposti a parere vincolante da parte del competente Settore regionale.

Art. 16 *(Obblighi)*

1. Negli Ambienti aperti inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è fatto obbligo di:

- a) messa in sicurezza, su richiesta del soggetto gestore, delle linee elettriche e dei cavi sospesi già esistenti per ridurre al minimo il rischio di collisione ed elettrocuzione.

Art. 17 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Negli Ambienti aperti inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) il ripristino o la creazione di elementi naturali e seminaturali degli agroecosistemi tradizionali, quali stagni, pozze di abbeverata, fossi, maceratoi, siepi campestri, filari alberati, canneti, risorgive, fontanili, piantate, boschetti, etc.;
- b) in caso di invasione di nitrofile, lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- c) il mantenimento di un elevato livello della falda anche mediante innalzamento del fondo o eliminazione dei fossi di scolo;
- d) la limitazione dell'espansione della *Solidago gigantea* e di altre erbacee alloctone;
- e) interventi mirati ad evitare l'invasione da parte di *Robinia pseudacacia*, *Ailanthus altissima* e di altre specie arboree alloctone.
- f) utilizzare per gli inerbimenti, nell'ambito di interventi di ripristino di prati stabili, praterie e

prato-pascoli, sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 18 *(Divieti)*

1. Negli Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere, anche di nuova realizzazione, inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro, è fatto divieto di:

- a) prosciugamento artificiale, anche temporaneo, delle zone umide permanenti e allagamento permanente delle zone umide temporanee; sono fatti salvi gli interventi di disinquinamento o di eradicazione di specie alloctone invasive, ovvero di ripristino o miglioramento di habitat (o habitat di specie) di interesse comunitario di maggiore interesse conservazionistico per il sito, sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o previo assenso del soggetto gestore; sono fatti salvi gli interventi di manutenzione dei bacini artificiali previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) nuove captazioni idriche permanenti in acque lentiche, permanenti e temporanee, inclusi i drenaggi;
- c) eliminazione o taglio della vegetazione acquatica (galleggiante e sommersa e della vegetazione ripariale entro una fascia di 10 metri dalla riva dei laghi naturali salvo specifici progetti o programmi di conservazione del sito autorizzati dal soggetto gestore;
- d) accesso incontrollato alle sponde attraverso la vegetazione palustre durante il periodo riproduttivo dell'avifauna (1° marzo – 31 luglio);
- e) utilizzare e spandere fanghi di depurazione e effluenti zootecnici (liquami e letami), in corrispondenza di sorgenti, torbiere, zone umide.

Art. 19 *(Obblighi)*

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2, negli Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere, anche di nuova realizzazione, inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro, è obbligatorio espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:

- a) rinnovo di concessioni per prelievi idrici in paludi e zone umide permanenti e temporanee;
- b) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi;
- c) nuove autorizzazioni di scarichi derivanti da agglomerati urbani e di scarichi civili e assimilati, con l'esclusione di quelli domestici.

Art. 20 *(Attività da promuovere e buone pratiche)*

1. Negli Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere, inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro, anche di nuova realizzazione, sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) la riduzione dell'utilizzo fertilizzanti, anche sostituendo le colture in atto con altre meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- b) l'impiego in agricoltura di approcci e tecniche alternative non chimiche all'utilizzo di prodotti fitosanitari;
- c) l'eliminazione o la riduzione delle captazioni idriche e dei drenaggi per ripristinare un

adeguato stato di conservazione degli ecosistemi acquatici;

d) il controllo e la riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;

e) il mantenimento o il ripristino della vegetazione sommersa, natante ed emersa dei terreni circostanti l'area umida;

f) previo assenso del soggetto gestore, la gestione periodica degli ambiti di canneto che determinano rischi di interrimento delle zone umide, da realizzarsi esclusivamente al di fuori del periodo di riproduzione dell'avifauna, con interventi finalizzati alla diversificazione strutturale, al ringiovanimento, al mantenimento di specchi d'acqua liberi, favorendo i tagli a rotazione per parcelle ed evitando il taglio raso;

g) gli interventi volti al mantenimento, al ripristino, all'ampliamento e alla creazione delle zone umide, della vegetazione di ripa e dei canneti.

Art. 21

(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

Nei laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition incluse nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è fatto divieto di:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o specchi d'acqua che ospitano la cenosi;
- b) alterazione delle rive o del fondale dei bacini o specchi d'acqua che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- c) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque;
- d) immissioni idriche dirette o indirette (utilizzo di effluenti zootecnici in aree di torbiera o falda affiorante connesse agli specchi d'acqua), contenenti livelli di nutrienti (fosfati, nitrati) superiori a quelli medi lacustri;

Nei laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition incluse nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è fatto obbligo di:

- a) controllo demografico di specie animali alloctone, in particolare pesci, nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- b) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore.

Nei laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition incluse nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è buona pratica:

- a) in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminare alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interrimento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque.
- b) in laghi e paludi dotati di emissari naturali o artificiali, pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico di questi ultimi.
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale.

CAPO IV - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque correnti

Art. 22

(Divieti)

1. Negli Ambienti delle acque correnti inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è fatto divieto di:
- a) alterare significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico dei corpi idrici superficiali, secondo quanto previsto dalle vigenti normative nazionali ed europee in materia di tutela delle acque, in senso sfavorevole ad ambienti e habitat di specie di interesse comunitario o di elevato interesse conservazionistico;
 - b) uso di erbicidi e di pirodiserbo per il controllo della vegetazione presente lungo corsi d'acqua, canali e fossati, fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 2 lettera b) relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive;
 - c) intervenire con taglio, sfalcio, trinciatura della vegetazione spontanea nell'arco dello stesso anno su entrambe le sponde dei corsi d'acqua, canali e fossi di interesse conservazionistico individuati dal soggetto gestore del sito che definisce altresì le modalità di alternanza nello spazio e nel tempo dei suddetti interventi, tenuto conto anche delle esigenze idrauliche e agronomiche;
 - d) accedere ad aree con accesso regolamentato in difformità alle disposizioni gestionali stabilite.

Art. 23

(Obblighi)

1. Fatto salvo quanto già previsto dall'articolo 2 del presente provvedimento, negli Ambienti delle acque correnti inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è necessario espletare la procedura di valutazione di incidenza per i seguenti interventi:
- a) eventuali interventi sulla vegetazione arborea per motivi idraulici;
 - b) nuovi prelievi idrici, e attività che comportino la modifica del regime idrico;
 - c) nuove autorizzazioni di scarichi da insediamenti produttivi.

Art. 24

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli Ambienti delle acque correnti inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:
- a) controllo e riduzione degli agenti inquinanti immessi nelle acque superficiali, sia derivanti dalle attività agricole e zootecniche, sia industriali o derivanti da scarichi urbani;
 - b) interventi di tutela e ripristino di ripe scoscese con terreni sciolti e vegetazione discontinua;
 - c) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di fitosanitari e fertilizzanti;
 - d) rimozione, da parte dell'utente, delle canalizzazioni e/o delle tubazioni a servizio di scarichi cessati;
 - e) individuazione, da parte del soggetto gestore, di aree con accesso regolamentato, qualora si renda necessario per assicurare il mantenimento dello stato di conservazione favorevole per ambienti e specie di interesse comunitario;
 - f) contenimento ed eradicazione delle specie vegetali alloctone inserite nell'Allegato B;
2. E' da promuovere, d'intesa con il soggetto gestore, la redazione e l'applicazione di piani di

manutenzione pluriennale che definiscano la distribuzione spaziale e temporale degli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di canali e fossi.

Art. 25

(Norme per Risorgive, fontanili, ruscelli, e fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

1. Nelle Risorgive, fontanili e fossi a lento corso con vegetazione acquatica inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è vietato:

- a) eliminare i filari e la vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterare il regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) dragare ed eliminare la cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri;
- d) eseguire movimenti di terra od interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.

2. Nelle Risorgive, fontanili e fossi a lento corso con vegetazione acquatica inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è fatto obbligo di mantenere il flusso idrico permanente.

3. Nelle Risorgive, fontanili e fossi a lento corso con vegetazione acquatica inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è buona pratica:

- a) creare fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- b) ricostituire siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento previa valutazione del soggetto gestore;
- c) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica, incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore.

CAPO V - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 26

(Divieti)

1. Negli Ambienti agricoli inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è fatto divieto di:

- a) effettuare miglioramenti fondiari che comportino la variazione del piano di campagna con l'asportazione o il riporto di suolo e inerti (sabbie, ghiaia, argilla, etc.) in un raggio di 500 metri da habitat di interesse comunitario interni al sito; sono fatti salvi gli interventi di miglioramento e ricostituzione degli habitat naturali promossi ed eseguiti dal soggetto gestore;
- b) utilizzare e spandere fanghi di depurazione.

Art. 27

(Obblighi)

1. Negli Ambienti agricoli inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro si applicano i seguenti obblighi:

- a) nei seminativi a riposo gli sfalci/trinciature e le lavorazioni nei seminativi a riposo sono ammessi dal 1° agosto al 30 settembre;
- b) ai fini del controllo della vegetazione lungo la viabilità rurale e nelle aree marginali tra i coltivi è obbligatorio l'uso di tecniche che non prevedano l'utilizzo di diserbanti, è fatto salvo

l'impiego di quelli previsti dalle norme tecniche delle misure agroambientali e gli interventi di contenimento delle specie alloctone invasive di cui all'Allegato B, nell'ambito di specifici piani previo assenso del soggetto gestore;

- c) il rispetto di una fascia tampone di larghezza minima di cinque metri, lungo canali, fossi e specchi d'acqua, nel caso di spandimenti di fertilizzanti e ammendanti di origine organica organica e di fitosanitari, fatto salvo quanto previsto all'art. 5, comma 2 lettera b), relativamente al contenimento delle specie alloctone invasive.

Art. 28

(Attività da promuovere e buone pratiche)

1. Negli Ambienti agricoli inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro sono da promuovere le seguenti attività per le quali non è richiesto l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza:

- a) riduzione sostituzione, limitazione, eliminazione dell'impiego di fitosanitari, ricorrendo a forme diverse di controllo degli organismi dannosi in conformità al PAN "Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" (DM 22/2/2014) ed alle "Linee Guida di indirizzo per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari e dei relativi rischi in aree specifiche , favorendo l'uso di mezzi tecnici e/o prodotti fitosanitari, individuati prioritariamente tra quelli ammessi in agricoltura biologica, che presentino minore rischio per gli organismi da tutelare e per l'ambiente;
- b) riduzione dell'impiego dei fertilizzanti promuovendo le pratiche agricole sostenibili dal punto di vista ambientale, che ne riducano la necessità (avvicendamento colturale, interrimento delle stoppie, utilizzo di concime organico, buone pratiche agricole, ecc.);
- c) mantenimento delle stoppie e dei residui delle colture rinviando l'eliminazione e le lavorazioni del suolo almeno fino alla fine di febbraio;
- d) ripristino o ricostituzione degli elementi naturali e seminaturali dello spazio rurale, zone umide (stagni, canneti, maceratoi, risorgive, sorgenti, fontanili, etc.), muretti a secco, siepi, filari, fasce arboreo-arbustive, piantate;
- e) taglio della vegetazione lungo corsi d'acqua, canali e fossi effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali;
- f) adozione di misure agroambientali per la messa a riposo a lungo termine dei seminativi, allo scopo di creare o mantenere boschi, zone umide e ambienti aperti, in particolare ai margini delle zone umide, e nelle fasce individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale quali elementi della rete ecologica (nodi principali, nodi secondari, corridoi ecologici, etc.);
- g) favorire l'avvicendamento colturale e la conversione delle colture in atto con colture meno esigenti in termini di apporti idrici, fitosanitari e fertilizzanti;
- h) utilizzo di dispositivi di involo davanti alle barre falcianti durante lo sfalcio dei foraggi e la trebbiatura di colture cerealicole secondo una modalità di sfalcio centrifuga;
- i) certificazione della gestione forestale sostenibile, dell'arboricoltura da legno e in particolare dei pioppeti, secondo gli standard internazionali riconosciuti (PEFC o FSC);
- j) mantenimento della vegetazione erbacea durante gli stadi avanzati di crescita del pioppeto, mantenimento di strisce non fresate anche durante le lavorazioni nei primi anni di impianto, mantenimento di piccoli nuclei di alberi morti, annosi o deperienti;
- k) adozione di misure per la riduzione di agenti inquinanti di origine agricola immessi nell'agroambiente;
- l) favorire ed incentivare il mantenimento e la creazione di siepi e filari autoctoni nelle aree agricole anche con interventi di capitozzature tradizionali.

Art. 29

(Norme per Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

1. Nei Prati stabili inclusi nel Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro è vietato effettuare lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente.
2. Nei Prati stabili inclusi nel Sito è obbligatorio effettuare concimazioni utilizzando solo concimi di origine zootecnica con dosaggi non superiori al fabbisogno della coltura;
3. Nei Prati stabili inclusi nel Sito è buona pratica:
 - a) mantenere il cotico con regolari sfalci e/o trinciature;
 - b) effettuare lo sfalcio dopo la fioritura delle graminacee.

TITOLO IV MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie animali

COLEOTTERI

Art. 30

*(Presenza di *Lucanus cervus*)*

1. Divieti:
 - a) abbattimento di querce senescenti o morte colonizzate da grandi coleotteri xilofagi.
2. Obblighi:
 - a) individuazione e marcatura permanente delle grandi querce deperienti o morte in piedi in cui si sviluppano grossi coleotteri xilofagi, anche fuori dal bosco; mantenimento in bosco di non meno di 10 querce tra quelle di maggiori dimensioni ad ettaro, marcate individualmente quali “alberi per la biodiversità” e rilasciate fino a completo decadimento e successiva sostituzione.
3. Buone pratiche:
 - a) gestione forestale che permetta la presenza costante di querce in tutte le fasi di sviluppo e decadimento;
 - b) individuazione di nuclei di invecchiamento di gruppi di querce;
 - c) mantenimento o creazione di filari di querce nelle aree agricole poco arborate.

LEPIDOTTERI

Art. 31

*(Presenza di *Euplagia quadripunctaria*)*

In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

Art. 32

(Presenza di Lycaena dispar)

1. Divieti:

a) ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo.

2. Buone pratiche:

a) in ambienti di prateria umida, effettuare sfalci periodici invernali.

ANFIBI

Art. 33

(Presenza di anfibio che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee -, Triturus carnifex, Hyla (arborea) intermedia, Rana dalmatina, Bufo viridis)

1. Divieti:

a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;

b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti;

c) utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.

2. Obblighi:

a) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibio sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);

b) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Buone pratiche:

a) creazione nuovi siti riproduttivi, anche a rotazione, ogni 3-4 anni o più;

b) ricostituzione o creazione di habitat terrestri idonei alla fase terrestre della specie e fasce tampone per 500 metri intorno ai siti riproduttivi (prati stabili, siepi, boschetti);

c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

d) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;

e) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;

RETTILI

Art. 34

(Presenza di Lacerta viridis, Podarcis muralis, Elaphe (= Zamenis) longissima, Hierophis viridiflavus)

Valgono le misure di conservazione indicate al Capo V per gli ambienti agricoli

ALLEGATI

Allegato A – Principali tipologie ambientali

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1170005 Verneto di Rocchetta Tanaro

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti aperti	- Praterie	6430
Ambienti forestali	- Querceti mesofili - Vegetazione ripariale arborea	9160; 91E0*
Acque ferme	- Stagni e paludi	3150
Acque correnti	- Acque correnti	3260
Ambienti agricoli	- Praterie	6510

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Invertebrati</i>			
	1060	<i>Lycaena dispar</i>	Specie elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC
	1083	<i>Lucanus cervus</i>	Specie elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC
	6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Specie elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC
<i>Anfibi</i>			
	1167	<i>Triturus carnifex</i>	Specie elencata nell'Allegato II della Direttiva 92/43/EEC
	1201	<i>Bufo viridis</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/EEC
	1209	<i>Rana dalmatina</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/EEC
	1207	<i>Rana lessonae</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/EEC
		<i>Hyla intermedia</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
<i>Rettili</i>			
	1284	<i>Coluber viridiflavus</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/EEC
		<i>Lacerta bilineata</i>	Specie inclusa in convenzioni internazionali
	1281	<i>Elaphe longissima</i>	Specie elencata nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/EEC
<i>Uccelli</i>			
	A229	<i>Alcedo atthis</i>	Specie riferita all'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC
	A224	<i>Caprimulgus europaeus</i>	Specie riferita all'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC
	A365	<i>Carduelis spinus</i>	
	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Specie riferita all'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC
	A379	<i>Emberiza hortulana</i>	Specie riferita all'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC
	A381	<i>Emberiza schoeniclus</i>	
	A103	<i>Falco peregrinus</i>	Specie riferita all'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC
	A246	<i>Lullula arborea</i>	Specie riferita all'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC
	A338	<i>Lanius collurio</i>	Specie riferita all'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	Specie riferita all'Art.4 della Direttiva 2009/147/EC
<i>Mammiferi</i>			
	1341	<i>Muscardinus avellanarius</i>	Specie elencata negli Al IV della Direttiva 92/43/EEC

Tab. 3 – Elenco delle specie forestali autoctone sporadiche

Acer campestre
Ulmus minor
Prunus avium

Allegato B – Elenchi specie alloctone invasive

Specie animali alloctone

Entità	problematiche
Rane verdi alloctone (<i>Rana</i> , o <i>Pelophylax</i> , <i>ridibunda</i> sensu lato)	X
Nutria (<i>Myocastor coypus</i>)	X
Molluschi (<i>Arion lusitanicum</i>)	

Specie vegetali alloctone

Elenco specie definito in base alla D.G.R. 46-5100 del 18 dicembre 2012 “Identificazione degli elenchi (*Black List*) delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte e promozione di iniziative per la diffusione degli stessi” e s.m.i..

Entità	Problematiche per le gestione selvicolturale
<i>Ailanthus altissima</i>	X
<i>Amorpha fruticosa</i>	X
<i>Elodea canadensis</i>	
<i>Lemna minima</i>	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	
<i>Solidago gigantea</i>	

L’elenco delle specie esotiche invasive vegetali della Regione Piemonte è quello riportato nella DGR n.46-5100 del 18/12/2012 “*Identificazione degli elenchi (Black List) delle specie vegetali esotiche ed invasive del Piemonte e promozione di iniziative di informazione e sensibilizzazione*” e successive modifiche ed integrazioni.

Per quanto riguarda la gestione di tali specie si rimanda alle schede monografiche redatte dal Gruppo di Lavoro Regionale sulle specie esotiche vegetali, consultabili alla pagina web:

http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm